

*Deliberazione n° 121/2008/Cons.*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA**

**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO**

nell'adunanza del 9 ottobre 2008, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Luca FAZIO	Referendario relatore
Francesco ALBO	Referendario
Daniela MORGANTE	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti 21 dicembre 2000, che ha disposto l'insediamento delle Sezioni regionali di controllo dal 1° gennaio 2001;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Rovigo prot. n. 54228 del 19/09/2008, qui pervenuta in data 25 settembre 2008 al prot. n. 6820/9;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n. 32/2008/Cons. dell'8 ottobre 2008 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato relatore

#### FATTO

La richiesta di parere a riferimento proveniente dal Comune di Rovigo viene prospettata al fine di conoscere se la misura dell'indennità di funzione spettante al sindaco, su cui calcolare i compensi massimi dovuti ai componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate maggioritariamente dal Comune, sia quella stabilita dal combinato disposto dell'art. 82 del TUEL e del DM applicativo 119/2000, nonché della legge 266/2005, art. 1, comma 54 o quella concretamente fissata per il Sindaco, che, nella fattispecie, era stata ridotta ulteriormente con apposito atto di Giunta comunale nel luglio 2006.

#### DIRITTO

Il quesito appare ammissibile sia sotto il profilo soggettivo, in quanto posto dall'organo rappresentativo dell'ente locale, che oggettivo, per l'attinenza alla materia di contabilità pubblica ed in particolare a norme, quelle della legge finanziaria in materia di limiti alle spese di personale, che sono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Nel merito occorre richiamare il disposto dell'art. 1, comma 725, della legge 296/2006: "*Nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata" <sup>1</sup>.*

Il successivo comma 726 prevede che "*nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la*

---

<sup>1</sup> In base all'art. 61, comma 12, DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, il comma 725 ha subito delle modificazioni che verranno applicate, ai sensi del successivo comma 13, a decorrere dal 1° gennaio 2009:  
"a) nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole «al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento» ed «al 60 per cento»;  
b) nel secondo periodo, le parole: «e in misura ragionevole e proporzionata» sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo»;  
c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma».

*maggior quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggior importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici”.*

Infine il comma 728 stabilisce che *“nelle società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale”.*

Sul caso della società a totale partecipazione pubblica si è già espressa la Sezione regionale di controllo per la Liguria con il parere 4/2008 dell'8 agosto 2008, (peraltro richiamato dal Comune di Rovigo) secondo il quale *“per l'esatta individuazione della misura dell'indennità debba farsi riferimento a quella in atto e in concreto attribuita al sindaco del comune che detiene interamente la società della partecipazione agli enti locali”.*

Nel caso di specie, la partecipazione del Comune istante nella società è maggioritaria, non constando se la quota residua di partecipazione appartenga ad altri enti locali, per cui dovrebbe farsi applicazione del comma 726, o se si tratti di società mista, alla quale si applica il comma 728. La questione posta, tuttavia, riguarda pur sempre

l'interpretazione del comma 725, norma che individua l'indennità-parametro cui fanno comunque riferimento le disposizioni dei commi 726 e 728 per individuare il compenso massimo spettante al presidente e ai consiglieri di amministrazione delle società partecipate da più enti locali e delle società miste pubblico-privato.

L'interpretazione del dettato normativo fornita dalla Sezione ligure e sulla quale, pertanto, è chiamata ad esprimersi anche questa Sezione appare del tutto condivisibile.

Difatti, l'espresso richiamo operato dal comma 725 all'art. 82 del TUEL nella sua interezza fa propendere per la volontà del legislatore di porre a riferimento non le indennità tabellari astrattamente individuate dal comma 8 e quantificate dal DM 119/2000, bensì quelle effettivamente "spettanti" al presidente della provincia/sindaco in base anche alle delibere adottate ai sensi del previgente comma 11, con le limitazioni fissate dall'art. 1, comma 54, lett. a) della legge 266/2005 e dall'art. 2, comma 25, della legge 244/2007.

Siffatta interpretazione, basata su criteri puramente letterali, appare più consona anche alla *ratio legis* della finanziaria del 2007, ovvero eliminare una contraddizione di fondo talvolta presente nel fenomeno delle partecipazioni pubbliche, data dalla superiorità dei compensi dei vertici societari rispetto agli emolumenti percepiti dal vertice dell'amministrazione pubblica proprietaria, che proprio quei vertici societari aveva contribuito a nominare. Tale intervento legislativo ha, quindi, effettuato una scelta in ordine al più opportuno rapporto tra

ampiezza dell'autorità, livello di responsabilità e ammontare della retribuzione.

Se si accedesse all'opzione interpretativa opposta, potrebbe verificarsi, nell'estrema ipotesi, che, a seguito di eventuali delibere in diminuzione precedentemente adottate, la misura dei compensi del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione oltrepassi l'indennità di funzione spettante al sindaco, svilendo la portata della novella legislativa.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, con l'entrata in vigore della legge 133/2008 i compensi del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione delle predette società subiranno di riflesso anche gli effetti delle limitazioni ivi fissate per le indennità del sindaco: quest'ultime non solo non saranno più suscettibili di incremento con delibera di Giunta (il comma 11 dell'art. 82 del TUEL è stato completamente sostituito dall'art. 76, comma 3) o per effetto dell'aggiornamento triennale (sospeso fino al 2011 dall'art. 61, comma 10, secondo periodo), ma, a partire dal 1° gennaio 2009, potranno essere anche decurtate del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 in caso di violazione del patto di stabilità interno nell'anno precedente (art. 61, comma 10, 1° periodo).

PQM

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il proprio parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Venezia, nell'adunanza del 9 ottobre 2008.

L'estensore  
Dott. Luca FAZIO

Il Presidente  
Dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 10/10/2008

Il Direttore Amministrativo  
D.ssa Raffaella BRANDOLESE